



Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del¹,
decreta:

I

La legge federale del 19 giugno 1959² sull'assicurazione per l'invalidità è modificata come segue:

Art. 21^{bis} cpv. 3

³ Se i mezzi ausiliari sono acquistati mediante una procedura di aggiudicazione, il Consiglio federale può limitare il diritto di sostituzione ai soli mezzi ausiliari degli offerenti con i quali è stata stipulata una convenzione nell'ambito di tale procedura.

Art. 21^{quater} cpv. 2

Abrogato

Inserire prima del titolo della cifra VI

Art. 21^{quinquies} Consultazione del calcolo dei prezzi

Nell'ambito delle trattative, i fornitori di prestazioni devono consentire all'UFAS e ai servizi da esso incaricati di concludere le convenzioni tariffali di cui all'articolo 21^{quater} capoverso 1 lettera b di consultare il calcolo dei prezzi.

RS

1 FF ...

2 RS **831.20**

Art. 21^{sexies} Ripercussione degli sconti

¹ I fornitori di prestazioni devono ripercuotere gli sconti diretti o indiretti che hanno ottenuto:

- a. da altri fornitori di prestazioni cui hanno conferito mandato;
- b. da persone o imprese che forniscono loro il mezzo ausiliario o parti di esso.

² Se un fornitore di prestazioni disattende questo obbligo, l'assicurazione può esigere la restituzione dello sconto.

Art. 42^{quater} cpv. 2

Abrogato

Art. 68^{quater} Progetti pilota

¹ Ai fini dell'integrazione, l'UFAS può autorizzare progetti pilota di durata limitata che possono derogare alle disposizioni della presente legge.

^{1bis} Al fine di promuovere una condotta di vita autonoma e responsabile, può avviare o autorizzare progetti pilota che possono derogare agli articoli 42–42^{sexies}.

^{1ter} Sente dapprima la Commissione federale dell'AVS/AI.

^{1quater} I progetti pilota sono limitati sotto il profilo materiale, temporale e geografico.

² L'UFAS può prolungare di quattro anni al massimo i progetti pilota che hanno dato buoni risultati.

³ Il finanziamento può avvenire mediante fondi dell'assicurazione.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

....

